



Regolamento per la disciplina dei servizi e forniture sotto soglia

dell'Ordine OFI interprovinciale di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio, Varese

Integrazione e modifiche al Titolo IV del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ordine

Approvato nella seduta di Consiglio in data 20.03.2023

Il Presidente dott. Angelo Giovanni Mazzali

Il Tesoriere dott. Sergio Perillo



Sommario

1. Oggetto e ambito di applicazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Principi	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. Responsabile Unico del Procedimento	3
4. Avvio del procedimento, indizione della procedura	3
5. Indagini di mercato	4
6. Affidamenti di cui all'art. 36, co.2 lett. a) del Codice	5
7. Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro.....	5
8. Affidamenti diretti di cui all'art. 36, co.2 lett. b) del Codice	6
9. Procedure negoziate	6
10. Rotazione dei fornitori. Fissazione di fasce di importo.	7
11. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento	8
12. Verifica dei requisiti.....	9
13. Incarichi di progettazione	9
14. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti	10
15. Criteri di aggiudicazione	11
16. Entrata in vigore	11



1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate per l'aggiudicazione di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice"), e alle indicazioni fornite dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
2. Resta ferma la possibilità per il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, di ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
3. Le soglie di importo trattate nel regolamento sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.

2. Principi

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, oltre che dagli artt. 34 e 42 del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. E' fatta in ogni caso salva l'obbligatorietà di applicare l'art. 50, D.Lgs. 50/2016, inserendo clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi.
2. Nell'espletamento delle procedure semplificate il RUP garantisce di agire in aderenza:
 - a. al **principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b. al **principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c. al **principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d. al **principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede e diligenza, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e. al **principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f. al **principio di non discriminazione** e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g. al **principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h. al **principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i. al **principio di rotazione**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese (salvo adeguate e contingenti motivazioni), favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.



3. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il RUP tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di contenuto e trasparenza previsti dagli artt. 29 e 76 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Responsabile Unico del Procedimento

1. Qualora non sia stato precedentemente individuato, il Responsabile Unico del Procedimento è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato nei limiti previsti dal Regolamento.
2. Nel caso in cui non sia possibile rinvenire le previste competenze all'interno dell'Ente o l'Ordine sia sprovvisto di pianta organica del personale e non abbia dipendenti, regolarmente assunti, a tempo indeterminato, la funzione di RUP potrà essere attribuita al Tesoriere protempore dell'Ordine che potrà farsi assistere da un professionista esterno con funzioni di supporto.

4. Avvio del procedimento, indizione della procedura

1. Per l'affidamento dei contratti pubblici l'Ente adotta la Determina a contrarre.
2. Per l'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e b) del Codice la Determina contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesti) e può disporre contestualmente l'affidamento.
3. Per gli affidamenti diretti di cui al successivo art. 6 la Determina a contrattare:
 - può assumere anche la forma di Verbale/Relazione del responsabile del procedimento;
 - può fare riferimento a più acquisizioni ed essere adottata con cadenza periodica mensile. In tali casi per ciascuna acquisizione vengono riportate le informazioni di cui al punto 1 del presente articolo, anche sotto forma di allegato.
4. Per le procedure negoziate la determina a contrattare contiene, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, forniture e servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
5. Il provvedimento a contrattare di cui ai punti 1), 2), e 3) ed il provvedimento di aggiudicazione, in caso di procedure negoziate di cui al punto n. 4, di contiene le eventuali ragioni di deroga al criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.



5. Indagini di mercato

1. Salve le ipotesi di cui agli artt. 6 e 7, in caso di svolgimento di affidamenti diretti o procedure negoziate l'operatore economico da invitare è individuato a seguito di indagine di mercato svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
2. L'indagine di mercato viene svolta in maniera informale con finalità meramente esplorative e volte a identificare l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
4. Il RUP svolge le indagini facendo ricorso alle seguenti modalità di selezione e comunque prioritariamente a:
 - a. consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma M.E.P.A. (acquistinretepa.it) ovvero mediante altra piattaforma di Mercato Elettronico eventualmente fornita dalla Centrale di Committenza regionale;
 - b. consultazione di altri cataloghi on line, listini, negozi virtuali, siti web, ecc. purché debitamente documentate;
 - c. avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul sito web dell'Ente. L'avviso deve essere pubblicato di norma per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.
5. Gli avvisi di cui alla lett c) sono obbligatori negli affidamenti di lavori di cui all'art. 36, comma 1 lett. c) e seguenti del Codice.
6. In caso di affidamento diretto che comporti la valutazione di più preventivi, nell'avviso di manifestazione di interesse possono essere illustrati gli elementi essenziali di preferenza anche tecnico-qualitativi, non vincolanti per l'Ente. Per la valutazione di tali aspetti non è necessaria la nomina di Commissioni giudicatrici.
7. L'esito della indagine viene riportato nella motivazione inserita nella determina a contrarre.



6. Affidamenti di cui all'art. 36, co.2 lett. a) del Codice

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, ad opera del RUP su mandato del Consiglio Direttivo.
3. Salva l'applicabilità dell'art 5, gli affidamenti di cui al presente articolo possono non essere preceduti dalla richiesta di due o più preventivi.
4. Il RUP motiva la scelta del fornitore utilizzando almeno i seguenti parametri:
 - a. adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c. idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione;
 - d. valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
 - e. referenze di altre stazioni appaltanti;
 - f. altra motivazione ritenuta idonea per lo specifico affidamento/appalto.
5. Gli operatori possono essere individuati sulla base di informali indagini di mercato sia mediante richiesta di due o più preventivi, sia mediante uno dei modi di cui all'art. 5.
6. Il contratto viene di regola stipulato mediante scambio di PEC e può contenere l'ordinativo di fornitura.

7. Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire anche senza il ricorso alle procedure telematiche del MEPA o delle altre piattaforme di negoziazione di cui l'ente si avvale ordinariamente (es. Sintel).
2. Il RUP motiva la scelta del fornitore utilizzando almeno i seguenti parametri:
 - a. tempestività nella individuazione dell'operatore economico anche tenuto conto della localizzazione;
 - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c. valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
3. Il contratto viene stipulato mediante scambio di PEC e può contenere l'ordinativo di fornitura.



8. Affidamenti diretti di cui all'art. 36, co.2 lett. b) del Codice

1. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, l'Ente procede mediante:
 - a. per i lavori, affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori
 - b. per i servizi e le forniture, consultazione di almeno cinque operatori economici.
2. Gli operatori da consultare possono essere individuati sulla base delle informali indagini di mercato con le modalità di cui all'art. 5.
3. La scelta degli operatori cui richiedere i preventivi avviene nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti consistente nella alternanza dei soggetti consultati, salve le deroghe di cui all'art. 10.
4. Le richieste di preventivo contengono l'indicazione dei requisiti previsti in base alle caratteristiche della prestazione. Viene altresì indicato, in linea di massima, se il criterio di selezione adottato è esclusivamente economico o meno.
5. Il contratto viene stipulato mediante scrittura privata telematica, anche a distanza.

9. Procedure negoziate

1. In ogni ipotesi in cui l'ente ricorra alla procedura negoziata e, comunque nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) (affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro), e c-bis) (affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro) l'Ente procede mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, rispettivamente di almeno dieci e quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati mediante indagine di mercato ai sensi dell'art. 5. Nel caso di procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2 lett. c-bis) si applica esclusivamente la modalità di cui all'art. 5 lett c) .
3. Nelle procedure negoziate per l'affidamento di appalti sotto soglia la stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta.
4. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta, tra cui almeno:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b. i requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, di idoneità professionale, tecnico organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c. le modalità ed il termine di presentazione dell'offerta nonché il periodo di validità della stessa;
 - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 36 e 95 del codice.
 - f. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indica gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - g. la misura delle penali;
 - h. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - i. le garanzie richieste;
 - j. il nominativo del RUP;



- k. nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e di appalto che non presenta interesse transfrontaliero, la previsione dell'applicazione dell'esclusione automatica dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, comma 8 del codice, nel rispetto delle condizioni previste dal codice;
 - l. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - m. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.
5. Il contratto viene stipulato mediante scrittura privata telematica, anche a distanza.

10. Rotazione dei fornitori. Fissazione di fasce di importo.

1. Il RUP garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.
2. Si applica il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti - quello precedente e quello attuale - abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi e nella stessa fascia economica.
3. In ogni caso sono ammesse deroghe al principio di rotazione degli inviti qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - a. in presenza di particolari e comprovate condizioni di mercato che impediscano lo sviluppo concorrenziale o in assenza di mercato, come risultante anche dalle risultanze delle indagini di mercato;
 - b. in caso di prestazione eseguita dal fornitore a regola d'arte e con piena soddisfazione dell'Ente.
4. Il principio di rotazione non si applica nel caso di procedura svolta nell'ambito dei mercati elettronici mediante invito rivolto a tutti gli operatori economici ammessi per la categoria di beni o servizi richiesti (es. per singolo metaprodotto).
5. Nel caso di servizi e forniture il principio di rotazione trova applicazione all'interno delle seguenti fasce di importo:
 - a. superiore a € 5.000,00 e fino ad € 20.000,00;
 - b. superiore a € 20.000,00 e fino ad € 40.000,00;
 - c. oltre € 40.000,00



11. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

1. Le procedure descritte negli articoli precedenti, salvo che per quelle di cui agli artt. 6 e 7, si articolano nelle seguenti fasi:
 - a. svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati, in caso di procedure negoziate;
 - c. verifica dei requisiti;
 - d. affidamento e stipula del contratto.
2. Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico, non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il RUP procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa.
3. Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il RUP può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, della regolarità fiscale ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10 del Codice.
4. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Consiglio – sentito il RUP - motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
5. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Consiglio – sentito il RUP - motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e dell'assenza di contestazioni) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
6. Il RUP può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente – indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
7. Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
8. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, la stessa è composta in numero dispari non superiore a 5 da Consiglieri, Consulenti e dipendenti dell'Ente.
9. In mancanza di personale idoneo interno all'Ente, il Consiglio dell'Ordine procede all'individuazione dei componenti attingendo al personale dipendente di altri Enti.
10. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
11. In caso di procedure di gara o negoziate le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, sono pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Possono fare eccezione le sedute svolte nell'ambito di procedure di gara telematica.



12. In caso di affidamenti diretti di cui agli art. 6, 7 e 8 non sono necessarie sedute pubbliche.
13. Le operazioni di gara, comunque svolte, sono verbalizzate.

12. Verifica dei requisiti

1. Nelle procedure di cui al presente regolamento, la verifica del possesso dei requisiti generali avviene sulla base di un'apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero sulla base del modello del documento di gara unico europeo (DGUE) con la quale l'operatore economico dichiara l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 o il possesso delle eventuali condizioni di partecipazione di cui all'art. 83 e ss. del codice.
2. Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino a 40.000 euro, nonché per gli affidamenti diretti di lavori di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, l'Ente, oltre alle verifiche di cui al comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1 e 4 del Codice.
3. Il contratto contiene specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto.
4. Resta ferma la possibilità, per il responsabile unico del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, tutte le verifiche ritenute opportune.

13. Incarichi di progettazione

1. Le procedure di cui al presente regolamento si applicano anche agli incarichi relativi ai servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, le attività tecniche di supporto alla progettazione, nonché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il collaudo.
2. L'affidamento dei servizi di importo inferiore a 40.000 euro avviene di norma ai sensi dell'art. 6; qualora l'importo sia superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro, avviene di norma ai sensi dell'art. 8.
3. Le condizioni di partecipazione e la modalità di dimostrazione e verifica dei requisiti è effettuata secondo le modalità stabilite dal Regolamento nazionale.
4. In caso di pubblicazione dell'avviso di avvio dell'indagine di mercato di cui all'articolo 5.4 lett b) sono indicati i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta. I requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare. Nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.



14. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti

1. L'Ordine può istituire l'Albo Fornitori e Professionisti e pubblicarlo sul sito web dell'Ente.
2. L'Ente, con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi e contratti", invita con cadenza di norma annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi.
3. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. Ciascun operatore economico può iscriversi all'Albo Fornitori e Professionisti, per una o più categoria di lavori o servizi o forniture di beni, presente nell'elenco predisposto dalla Stazione appaltante.
4. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016, nonché dei requisiti minimi di:
 - a) Idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti.
 - b) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico oppure dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
5. Laddove l'avviso riguardi i servizi per architettura ed ingegneria, l'ente indica le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. Sono richiesti i curricula, redatti secondo i modelli nazionali. Nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. Ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
6. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è obbligato ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
7. L'Ente procede periodicamente (annualmente o prima al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). Le comunicazioni di rito fra le parti possono avvenire tramite PEC.
8. Sono esclusi, altresì, dall'elenco dell'Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti a gara nel biennio.
9. L'elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web dell'Ente.



15. Criteri di aggiudicazione

1. Salvo quanto stabilito dal Codice gli affidamenti effettuati mediante le procedure negoziate di cui al presente Regolamento sono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il miglior rapporto prezzo-qualità o al minor prezzo.
2. Nella determina a contrattare di cui all'art. 4.3) sono sinteticamente esposte le ragioni di scelta del criterio.
3. Per gli affidamenti diretti si applica quanto previsto all'art. 5.5).

16. Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 35 del DPR 221/1950, il presente regolamento entra con l'adozione della delibera del Consiglio dell'Ordine OFI Interprovinciale di Milano e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'Ente - sezione Trasparenza – Bandi e Gare.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge, nonché alla normativa regionale applicabile. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.